



TRIBUNALE DI TREVISO

Presidenza

Ai Magistrati, togati e onorari, del settore civile

Ai Direttori amministrativi e alle cancellerie del settore civile

All'Ufficio NEP presso il Tribunale di Treviso

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso

Oggetto: nuovo art. 492 bis c.p.c.

Come è noto a decorrere dal 28.2.2023, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 149/2022, l'articolo 492 bis c.p.c. – *Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare* – è stato modificato.

In particolare l'autorizzazione del Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, è limitata all'ipotesi disciplinata dal comma 2 della disposizione, cioè al caso in cui, se vi è pericolo nel ritardo, il creditore intenda procedere prima della notifica del precetto o prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notifica dello stesso ex art. 482 c.p.c.

In tutti gli altri casi - cioè successivamente al decorso del predetto termine che costituisce la regola - l'istanza deve essere proposta dal creditore direttamente all'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Nonostante la disposizione in esame al quarto comma preveda che l'ufficiale giudiziario, per procedere alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni, questo collegamento allo stato non è operativo.

Per tale motivo, sentiti i giudici dell'esecuzione, si ritiene che la soluzione debba essere ravvisata in conformità a quanto previsto dall'art. 155 quinquies delle disposizioni di attuazione del c.p.c.

In particolare il primo comma della norma da ultimo citata stabilisce che *quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario attesta che l'accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile* e che l'istante, sulla base

di tale attestazione, può quindi ottenere dai gestori delle banche dati previste dal comma 4 dell'art. 492 bis c.p.c. e di quelle eventualmente individuate con il decreto di cui all'art. 155 quater, comma 1, disp. att. c.p.c. – allo stato non emanato - le informazioni ivi contenute.

Qualora invece sia stata ottenuta l'autorizzazione del Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 492 bis, comma 2, c.p.c., l'istante procederà ad ottenere le suddette informazioni dai gestori delle banche dati sulla base della predetta autorizzazione.

Si rende noto che, pertanto, non verranno più rilasciate dal Tribunale autorizzazioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare al di fuori dell'ipotesi dell'istanza rivolta al Presidente del Tribunale ex art. 492 bis, comma 2, c.p.c.

Si invitano quindi i destinatari in indirizzo ad attenersi a quanto sopra indicato.

Si pubblichi nel sito del Tribunale.

Treviso, 22 marzo 2023

Il Presidente
Antonello Fabbro

